BOLLETTINO degli interessi sardi

A cura della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura

ANNO X - Serie terza **SASSARI** **NUMERO 6 - Giugno 1955**

Pubblicazione Mensile **Sped. in abb. post. gruppo II**

COSTITUITO IL CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI SASSARI - PORTOTORRES

Il Prefetto della Provincia di Sassari con suo decreto N. 1439 in data 21 maggio ha provveduto alla costituzione del Consorzio per la istituzione e la gestione della zona industriale di Sassari-Portotorres e ad approvare il relativo statuto.

a) IL DECRETO ISTITUTIVO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Viste le deliberazioni: 1 aprile 1955 n. 93/1 del Consiglio Provinciale di Sassari, 3 maggio 1955 n. 264 della Giunta Comunale di Sassari e 23 aprile 1955 n. 5 del Consiglio Comunale di Portotorres relative alla costituzione con sede in Sassari, presso la Camera di Commercio Industria e Agricoltura, di un Consorzio Amministrativo fra detti tre Enti e la medesima Camera di Commercio, per la istituzione e la gestione della zona industriale di Sassari-Portotorres;

Visto lo schema di statuto approvato dalle quattro amministrazioni interessate;

Ritenuta l'opportunità del provvedimento, che è inteso a creare il presupposto d'ordine giuridico per tutte le possibili ed urgenti realizzazioni della zona industriale di Sassari nel suo naturale sbocco a mare di Portotorres;

Ritenuto che l'apporto finanziario dei quattro Enti consorziandi è secondo lo schema di statuto equamente ripartito in rapporto all'interesse concreto di ciascuno di essi;

Che parimenti è organicamente regolata la rappresentanza dei vari Enti nel Consorzio e sono convenientemente disciplinate le modalità relative alla nomina degli organi consortili, salvo che sembra opportuno che il Consiglio direttivo, anzichè di un numero pari ai membri, quattro secondo lo schema di statuto deliberato dagli Enti consorziandi, sia composto invece, per una migliore funzionalità, di un numero dispari di membri, e precisamente di cinque, con la facoltà perciò all'Assemblea Consorziale (composta di 16 membri, 12 dei quali elettivi e 4 di diritto) di eleggere il Presidente, sempre nel proprio seno, ma in aggiunta ai quattro membri da essa Assemblea medesima designati a comporre il Consiglio direttivo;

Vista la deliberazione 25 febbraio 1955 n. 97/97 della Giunta Esecutiva della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Sassari, approvata dal competente Assessorato Regionale per l'Industria e Commercio;

Visto il parere favorevole espresso dalla G. P. A. in seduta 17 maggio 1955 col n. 1439;

Visti gli articoli 156 e seguenti del T. U. della Legge Comunale e Provinciale approvato in data 3 marzo 1934 n. 383;

DECRETA

1) E' costituito il Consorzio tra l'Amministrazione Provinciale di Sassari, i Comuni di Sassari e di Portotorres e la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Sassari per la istituzione e la gesvtione della zona industriale Sassari-Portotorres.

2) La sede del Consorzio è stabilita in Sassari presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura.

3) E' approvato lo statuto secondo lo schema adottato dai quattro Enti partecipanti nelle rispettive sovracalendate deliberazioni, con l'invito pe-

raltro alla Assemblea Consorziale ad approvarne, alla prossima occasione, la modifica suggerita nel comma 5° della parte motiva del presente decreto per quanto concerne la composizione del Consiglio direttivo.

4) Sono incaricati della esecuzione del presente decreto il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Sassari, il Presidente della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Sassari, nonchè i Sindaci di Sassari e di Portotorres.

b) LO STATUTO

Art. 1

E' costituito con sede in Sassari, presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura tra il Comune di Sassari, il Comune di P. Torres, l'Amministrazione Provinciale di Sassari e la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Sassari, il « Consorzio per l'istituzione e la gestione della Zona Industriale di Sassari-Porto Torres, a' sensi del Tit. IV° del T. U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 2

Il Consorzio ha la durata di anni 30 e si provvede:

A) agli studi, ai progetti, alle proposte ed a qualsiasi iniziativa tendente a promuovere la creazione di una Zona Industriale nei Comuni di Sassari e Portotorres;

B) all'acquisto delle aree previste per l'impianto di aziende industriali e servizi relativi, nonchè alla progettazione, ai finanziamenti ed all'esecuzione di tutte le opere necessarie per la sistemazione delle aree stesse;

C) all'amministrazione dei fondi costituiti dai contributi degli Enti consorziati, dai contributi dello Stato, della Regione nonchè alla gestione dei mezzi finanziari che per qualsiasi motivo dovessero pervenire al Consorzio;

D) al coordinamento, d'intesa con le pubbliche amministrazioni interessate, di tutti i servizi pubblici e privati relativi al funzionamento della Zona Industriale, nell'ambito delle facoltà consentitegli dalle disposizioni vigenti;

E) a vendere e cedere in uso a ditte commerciali e industriali le aree che il Consorzio avrà acquistato e sistemato;

F) a tutte le spese necessarie ed utili per la esplicazione dei compiti di cui al presente articolo.

Art. 3

Il Consorzio è amministrato:

a) dall'Assemblea generale dei rappresentanti;

b) da un Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea generale nel proprio seno e presieduto dal Presidente del Consorzio (che presiede e l'Assemblea e il Consiglio Direttivo).

Art. 4

L'Assemblea generale è composta di 12 (dodici) membri, nominati dai competenti Organi degli Enti consorziati, fra persone aventi i requisiti di sicura ed effettiva esperienza in materia economica, amministrativa e industriale, per la nomina a Consigliere Comunale e nel numero che segue per ciascun Ente:

Comune di Sassari n. 3 (tre)
Comune di Portotorres n. 3 (tre)
Amministrazione Provinciale n. 3 (tre)
Camera di Commercio n. 3 (tre).

I membri così nominati durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati alla scadenza. In caso di impedimento, dimissioni o morte del rappresentante, l'Ente Consorziato che lo ha nominato provvederà alla surroga.

Il surrogante rimane in carica quanto avrebbe durato il predecessore.

Sono altresì, chiamati a far parte dell'Assemblea i seguenti membri di diritto:

— Un rappresentante della Regione designato dall'Assessorato Industria e Commercio.
— L'Ingegnere Capo del Genio Civile.
— Il Direttore dell'Ufficio Provinciale del Commercio e dell'Industria.
— Un rappresentante del Ministero dei Trasporti.

Art. 5

L'Assemblea, su invito del Presidente, si riunisce in sessione ordinaria nella prima decade del mese di Aprile e nella 1ª decade del mese di settembre di ogni anno per deliberare ed approvare rispettivamente il Conto Consuntivo dell'Esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

In via straordinaria l'Assemblea sarà riunita ogni qualvolta lo disponga il Consiglio Direttivo o lo richieda almeno un terzo dei componenti l'Assemblea stessa.

Le convocazioni sono disposte dal Presidente con invito scritto da far pervenire agli interessati almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza — contenente l'elenco degli oggetti da trattare e la menzione della deliberazione in proposito adottata dal Consiglio direttivo.

ART. 6

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è valida in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei rappresentanti degli Enti Consorziati.

In seconda convocazione, che potrà essere fissata a distanza di 24 ore dalla prima, l'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualora siano presenti almeno 4 membri: salvo il disposto del successivo art. 8.

ART. 7

Spetta all'Assemblea generale provvedere:

A) all'approvazione del Regolamento organico e relativa Tabella organica;

B) all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

C) all'approvazione del piano urbanistico della zona, dei piani generali delle opere pubbliche e dei programmi delle opere da realizzarsi annualmente;

D) a formulare proposte per variazioni dello Statuto, ivi compresa la eventuale variazione dell'ammontare dei contributi consorziali nei confronti degli Enti consorziati;

E) alle spese che impegnano il Bilancio oltre l'esercizio in corso;

F) all'approvazione dei progetti d'importo superiore a 100 milioni di lire;

G) all'assunzione dei mutui;

H) alla determinazione delle tariffe delle alienazioni e dei servizi a carattere continuativo;

I) a tutti quegli oggetti che il Consiglio Direttivo ed il Presidente crederanno opportuno sottoporre alla sua approvazione;

L) alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;

M) all'ammissione al Consorzio di altri Enti.

ART. 8

L'Assemblea generale nomina separatamente, a maggioranza assoluta e per scheda segreta, il Consiglio Direttivo ed il Presidente del Consorzio.

L'ordine del giorno della Convocazione per provvedere alla nomina di cui sopra non potrà contenere altri oggetti ed alle adunanze relative non si applicano le disposizioni degli artt. 5 e 2° comma dell'art. 6.

Se in tre scrutini consecutivi, da tenersi nello stesso luogo, giorno ed ora di tre settimane consecutive, non si perverrà alla valida nomina di tutti i componenti il Consiglio direttivo e del Presidente, l'Assemblea s'intenderà sciolta di pieno diritto.

ART. 9

Il Consiglio direttivo si compone di n. 4 membri compreso il Presidente, di cui n. 1 in rappresentanza del Comune di Sassari, n. 1 in rappresentanza del Comune di P. Torres, n. 1 in rappresentanza della Provincia e n. 1 in rappresentanza della Camera di Commercio.

Il Consiglio dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

ART. 10

Quando per dimissioni o altra causa il Consiglio direttivo perde uno dei suoi componenti, si provvederà dall'Assemblea, nel termine di tre mesi, alla sua sostituzione fatte salve le rappresentanze di cui all'art. precedente. Il Consiglio di nuova nomina durerà in carica quanto avrebbe durato il suo predecessore.

ART. 11

Ai componenti il Consiglio direttivo, potrà essere assegnata una medaglia di presenza dall'Assemblea generale, che ne fisserà anche la misura.

ART. 12

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno, ed in ogni caso prima di ogni adunanza ordinaria e straordinaria dell'Assemblea. Può essere convocato, dallo stesso Presidente, anche ad istanza di due Consiglieri.

ART. 13

Spetta al Consiglio Direttivo provvedere a tutto quanto occorra all'Amministrazione dell'Ente.

In particolare esso delibera:

A) l'ordine del giorno per la convocazione dell'Assemblea generale;

B) la nomina, la promozione, la revoca del personale;

C) in ordine ai pagamenti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

D) sull'approvazione di progetti per somme inferiori ai 100 milioni;

E) il conferimento di incarichi tecnici a persone estranee al Consorzio e agli Enti consorziati, determinandone il compenso secondo le tariffe sindacali e di categoria in vigore;

F) sui prezzi dei servizi di prestazioni saltuarie;

G) sulle liti attive e passive;

H) sui regolamenti che non siano di competenza dell'Assemblea;

I) i prelevamenti dal fondo di riserva.

ART. 14

Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio, ne firma i mandati, gli atti d'ufficio, stipula i contratti deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio e compie tutti quegli atti che il presente Statuto non riserva specificatamente ad altri Organi.

ART. 15

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti, a maggioranza assoluta nella sua prima riunione.

ART. 16

Il Consorzio ha un Segretario nominato dall'Assemblea generale.

Il Consorzio avrà un ufficio e potrà assumere personale proprio oppure avvalersi, col consenso delle rispettive amministrazioni dell'opera di quello dipendente dagli Enti consorziati.

Un apposito regolamento organico stabilirà la disciplina giuridica ed economica del personale del Consorzio.

ART. 17

Il concorso degli Enti nelle spese del Consorzio è fissato in proporzione del numero dei rispettivi rappresentanti in seno all'Assemblea.

Per la costituzione del fondo necessario alle prime spese del Consorzio, viene fissata la somma di L. 8 milioni così ripartita:

Comune di Sassari L. 2 milioni

Comune di Portotorres L. 2 milioni

Amministrazione Provinciale L. 2 milioni

Camera di Commercio di Sassari L. 2 milioni.

ART. 18

Saranno nulle e senza effetto le deliberazioni che importino oneri finanziari che si protraggano oltre il termine di scadenza del Consorzio.

ART. 19

Il Consorzio cesserà di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata e per l'esaurimento del fine o per deliberazione unanime di tutti gli Enti consorziati.

ART. 20

In caso di cessazione del Consorzio il patrimonio è ripartito fra i singoli Enti in proporzione dell'ammontare complessivo dei contributi erogati da ciascuno di essi.

L'Ente che dovesse recedere dal Consorzio prima della sua naturale scadenza, avrà diritto alla quota di riparto delle attività patrimoniali solo in sede di scioglimento del Consorzio stesso.

ART. 21

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel Titolo IV° del T. U. della Legge Comunale e Provinciale approvata con R. D. 3-3-1934, n. 383.